



Comune di Pomarance

Provincia di Pisa

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-SISTEMISTICA HARDWARE E SOFTWARE

ART. 1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

1.1 - Manutenzione e assistenza hardware e software del sistema informatico

L’operatore economico aggiudicatario dovrà svolgere, al fine di garantire sempre l’ottimale funzionamento del sistema informatico, attività periodiche indipendenti dalle richieste di intervento da programmare con l’ente e interventi di assistenza e manutenzione sugli apparati dell’Ente su richiesta.

1.1.1. Le attività periodiche indipendenti dalle richieste di intervento, da programmare con l’ente, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di seguito indicate:

- 1) amministrazione completa del dominio di rete attraverso ad esempio:
 - a. attività di installazione, configurazione e gestione di server e postazioni client fisici e virtuali;
 - b. creazione e gestione di gruppi, utenti e risorse in funzione dell’unità operativa di appartenenza;
 - c. assegnazione dei privilegi di accesso alle risorse e ai dati disponibili all’interno del dominio;
 - d. gestione DNS, gestione DHCP, Active Directory;
 - e. creazione e gestione delle cartelle di archiviazione dei dati;
 - f. backup e ripristino degli oggetti del dominio;
 - g. backup delle workstation per ripristino;
 - h. gestione sistema posta elettronica.
- 2) gestione centralizzata del dominio di posta elettronica, attraverso operazioni di creazione delle e-mail, backup periodico, eventuale ripristino dei messaggi, controllo e rimozione di virus, spyware e spam e blocco di tentativi di intrusione;
- 3) gestione della rete telematica (LAN), attraverso attività di controllo ed assegnazione degli accessi, installazione degli aggiornamenti software, controllo e ripristino del funzionamento sia degli apparati attivi (SWITCH, router) che dei componenti passivi, sostituzione dei componenti attivi e passivi, con parti fornite dall’ente, nonché prove e controlli necessari a verificare il ripristino della completa funzionalità delle apparecchiature medesime;
- 4) controllo (almeno settimanale) e gestione dell’accesso ad internet, con il mantenimento e/o il ripristino del corretto funzionamento di router, firewall e degli altri applicativi software che l’ente eventualmente usa per controllare e/o limitare la navigazione degli operatori e bloccare i tentativi di intrusione di programmi pericolosi;
- 5) assistenza hardware e sistemistica atta ad ottenere il ripristino del normale funzionamento dei personal computer e delle periferiche attraverso ad esempio interventi di riconfigurazione e/o reinstallazione dei dispositivi e del software base e applicativi;
- 6) assistenza sistemistica di base alle aziende che forniscono gli applicativi software specifici ai vari uffici, costituita da attività di controllo dell’accesso al sistema ed alla rete, installazione e configurazione del software di base, configurazione dei DBMS, configurazione degli applicativi ecc.;
- 7) aggiornamento periodico del software di base, degli antivirus e del firewall attraverso l’installazione degli aggiornamenti messi a disposizione dalle case produttrici di software per correggere i difetti dei programmi o dei sistemi operativi utilizzati;
- 8) esecuzione delle attività tecniche pianificate e mantenimento dei report delle attività effettuate;
- 9) gestione delle postazioni di lavoro con aggiunta, rimozione e aggiornamento periodico e relative configurazioni dei client in ambiente Windows e Linux;

- 10) installazione aggiornamenti software per applicativi gestionali specifici dei singoli uffici e sistemi operativi;
- 11) coordinamento delle attività e degli interventi di tecnici di manutenzione hardware e ditte fornitrici;
- 12) attività di supporto tecnico informatico agli uffici (sistema operativo base, prodotti di office automation, caselle di posta, ecc.);
- 13) analisi delle criticità del sistema e formulazione di proposte di miglioramento;
- 14) supporto progettuale ed operativo in ogni attività dell'Ente relativa a tematiche informatiche per il miglioramento e l'innovazione nell'organizzazione interna e dei servizi ad utenti esterni;
- 15) monitoraggio attività di backup e ripristino dei dati;
- 16) attività sistemistiche di configurazione e mantenimento del dominio, delle policy di sicurezza e degli utenti e dei relativi profili (active directory, ecc);
- 17) realizzazione delle misure disciplinate nel DPS;
- 18) ogni altra attività di supporto di tipo informatico non elencato ma indispensabile per l'ottimale funzionamento del sistema informatico;
- 19) assistenza sistema VOIP;
- 20) partecipazione, in qualità di referente dell'Amministrazione, agli incontri, riunioni o altre iniziative, in cui è necessario un supporto e una consulenza strettamente tecnica;
- 21) supporto all'Amministrazione nell'ambito dei progetti RTTRT o nell'ambito di altri progetti di finanziamento esterno;
- 22) collaborazione per la predisposizione dei piani di investimento informatico e del piano esecutivo di gestione relativo al Servizio e alle forniture informatiche.

1.1.2 L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire, previa richiesta dell'ente, a titolo esemplificativo, interventi di assistenza e manutenzione sugli apparati di proprietà comunale ed in dotazione per:

1. problemi di mal funzionamento di qualsiasi apparato hardware utilizzato nel sistema informatico;
2. installazione di nuovi apparati hardware e/o nuovi programmi software;
3. aggiornamento dei software applicativi utilizzati;
4. problemi di mal funzionamento dei software applicativi utilizzati;
5. problemi di mal funzionamento della rete dati;
6. problemi di mal funzionamento della connessione con le sedi distaccate;
7. problemi legati alla presenza di virus, worm, spyware su apparati PC client;
8. problemi di mal funzionamento del servizio di gestione del VOIP;
9. problemi di mal funzionamento della connessione ad Internet.

Gli **interventi programmati e su richiesta** devono **avvenire on-site in presenza** presso le sedi indicate nella richiesta. Ad esclusione degli interventi nella sala server, tutti gli altri interventi dovranno essere effettuati durante l'orario di servizio.

Nel caso in cui l'attività di manutenzione dovesse protrarsi oltre tale orario potrà essere consentita la prosecuzione della stessa una volta acquisita la disponibilità dell'utilizzatore del personal computer o di altro personale per il presidio dei locali.

Casi particolari e urgenze quando si verificano al di fuori della presenza on site dei tecnici della ditta aggiudicataria sono segnalati per telefono, e-mail o pec e possono essere effettuati da remoto con utilizzo di specifico software. L'operatore economico deve garantire la reperibilità e se necessario il pronto intervento da lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 ed il sabato mattina dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Le ore di intervento saranno conteggiate dall'apertura della segnalazione alla chiusura e saranno scalate dal monte orario mensile stabilito per il Presidio.

Gli interventi in caso di guasto come di seguito indicato devono avvenire **in presenza (da remoto)** se possibile nel rispetto dei tempi di seguito indicati):

1. per i guasti bloccanti che coinvolgono l'intero ente entro 8 ore lavorative;
2. per i guasti bloccanti che coinvolgono un intero ufficio entro 12 ore lavorative;
3. per i guasti bloccanti che coinvolgono una sola postazione di lavoro entro 24 ore lavorative;
- 4 per i guasti non bloccanti entro 36 ore lavorative.

ART. 2 - AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO

Si richiede la redazione ed aggiornamento periodico della documentazione tecnica riguardante lo stato dell'infrastruttura informatica comunale, con particolare riferimento alle configurazioni e ai servizi erogati, alle configurazioni di switch e firewall, alle politiche di backup implementate. Nello svolgimento dei servizi sopra descritti l'aggiudicatario deve – in ogni caso - rispettare tutte le norme europee e nazionali indirizzate ai servizi di outsourcing: in particolare quelle relative alla privacy (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs 196/2003 e s.m.i.), al diritto di autore, alla sicurezza (d.lgs 81/2008), all'ergonomia (direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con la legge 142) del posto di lavoro, al Codice di Amministrazione Digitale (CAD), alla sicurezza informatica e alle normative vigenti in materia (AgID circolare n. 2/2016 e n.2/2017), al Piano triennale per l'informatica adottato dall'Agid.

L'aggiudicatario deve in ogni caso garantire ed assicurare che il sistema di informatico dell'ente sia conforme e rispondente alla normativa e alle linee guida Agid vigenti per tutta la durata dell'appalto.

ART. 3 - MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere prestato presso il locale messo a disposizione dalla stazione appaltante **in presenza "on-site"** per almeno 16 ore settimanali per almeno 2 giorni a settimana per anni 3 (36 mesi) per un totale presunto massimo di 2592 ore. La stazione appaltante e l'aggiudicatario concorderanno l'articolazione giornaliera ed oraria secondo le esigenze operative degli uffici comunali.

Il servizio prevede quindi il **Presidio** presso l'Ente dei tecnici dell'operatore economico.

L'Ente si impegna a:

- indicare il proprio Responsabile di Servizio (DEC) che potrà coincidere con il RUP con cui l'aggiudicatario dovrà interfacciarsi per l'esecuzione del contratto;
- fornire all'aggiudicatario tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività;
- garantire l'accesso ai locali durante il periodo di svolgimento del servizio;
- mettere a disposizione un'adeguata postazione di lavoro permanente attrezzata in modo adeguato con PC e apparecchio telefonico.

Per poter svolgere le attività oggetto del presente affidamento l'aggiudicatario **dovrà comunicare per PEC entro 3 giorni dall'aggiudicazione** del servizio i nominativi delle persone messe a disposizione per lo svolgimento delle attività incluso il Responsabile del Presidio quale responsabile nei rapporti con il Comune di Pomarance. **In caso di mancata comunicazione nei termini sopraindicati** non si procederà alla stipula del contratto e si provvederà a revocare l'aggiudicazione e ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Il Responsabile del Presidio avrà il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione del contratto. In caso di assenza o impedimento dovrà nominare il sostituto per PEC entro 2 giorni lavorativi. Il Responsabile del Presidio ha il compito di organizzare le attività oggetto del contratto, secondo le direttive dell'Ente, far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti dall'Ente e di rispondere direttamente all'Ente riguardo eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di gara ed all'accertamento di eventuali danni.

Al fine di un'ottimale organizzazione del servizio e di una puntuale verifica del rispetto delle condizioni minime offerte il Responsabile del Servizio provvederà a controllare periodicamente con il Responsabile di Presidio le azioni attivate ed i risultati raggiunti per impostare azioni correttive e/o integrative.

Ai sensi dell'art. 41 comma 13 del Codice l'importo dell'affidamento include i costi della manodopera stimati in € 70.801,38. Per il dettaglio del costo del personale e per le modalità di calcolo adottato dalla Stazione Appaltante, vedasi l'Allegato 1 al Capitolato Speciale. Come base di calcolo della tariffa oraria sono state

utilizzate le tabelle ministeriali per il CCNL Personale aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi ottobre 2010 **(Siena)** aggiornato per effetto del rinnovo 2024 in quanto le tabelle retributive non risultano ancora pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I costi della manodopera come sopra quantificati non sono soggetti al ribasso ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice. Nel caso in cui l'offerta incida sui costi della manodopera il Responsabile Unico di Progetto (RUP) procederà ad apposita verifica ai sensi dell'art.11 del Codice e dell'art. 110 comma 5 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. ed ii. In sede di successiva presentazione dell'offerta economica l'operatore economico dovrà allegare una relazione che giustifichi i costi inferiori dichiarati per consentire alla stazione appaltante di attivare il procedimento di verifica di congruità.

ART. 4 – DESCRIZIONE PARCO HARDWARE

Si descrivono di seguito i dispositivi hardware che saranno oggetto del servizio di assistenza.

Gli switch riportati nell'elenco possono essere con porte di tipo RJ45, SFP o SFP+ con velocità comprese tra 1Gbit/s e 100Mbit/s.

Gli apparati elencati nel presente allegato sono dislocati presso la sede dell'ente in Piazza Sant'Anna n. 1 e presso le sedi distaccate limitrofe della Polizia Municipale, del Settore Gestione del Territorio e della Biblioteca comunale.

Postazioni di Lavoro	Quantità
Personal Computer	50
Notebook	6
Monitor	Quantità
Monitor LCD 24 pollici o inferiore	50
Stampanti	Quantità
Stampante/Multifunzione Laser Colori A4/A3	2
Stampante/Multifunzione Laser B/N A4	40
Stampante/Multifunzione Inkjet A4	2
Stampante ad Aghi	1
Stampante Etichette	1
Server – Storage - Network	Quantità
UPS 20.000 VA – Trifase	2
UPS 2.000 VA - Monofase	5
NAS/SAN con 4 dischi	2
NAS/SAN con 12 dischi	1
Server HOST PER MACCHINE VIRTUALI	3
Server VIRTUALE vps	8
Firewall	1
Access Point	6
Switch Managed 24 porte PoE/non PoE	5
Switch Managed 48 porte PoE/non PoE	5
Altri Dispositivi	Quantità
Videoproiettori (portatili e/o installati a soffitto)	1
Tablet	6

L'ente è dotato di n. 1 connettività in fibra TIM e n. 1 5G Wind

ART. 5 - PERSONALE DELLA DITTA

1. La ditta aggiudicataria fornirà per lo svolgimento dell'appalto personale idoneo, numericamente adeguato, in possesso di adeguata professionalità e formazione alle proprie dipendenze, assumendosi altresì gli oneri e gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La Ditta è pertanto responsabile dell'attuazione, nei confronti del suo personale, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, applicabile alla categoria ed attualmente in vigore, integrato da eventuali accordi locali.
2. Il personale tecnico, preposto dalla ditta aggiudicataria a svolgere i servizi in oggetto, è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti dell'utenza che del personale dipendente. Il Comune potrà richiedere l'allontanamento di quei tecnici della ditta che non si siano comportati con correttezza senza che l'appaltatore pretenda alcuna indennità. La ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato. La ditta è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti del Comune per comportamenti imputabili ai propri dipendenti o per cause connesse a propri mezzi d'opera.
3. La ditta aggiudicataria deve garantire e prevedere la formazione professionale e l'aggiornamento del personale impiegato nell'espletamento dei servizi in oggetto, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato e le modalità con le quali la ditta appaltatrice intende applicarli.

ART. 6 - MODALITA' E TERMINI DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

1. La ditta aggiudicataria si impegnerà a mantenere l'organizzazione proposta e pertanto tutte le risorse e le figure professionali indicate in sede di offerta. L'eventuale sostituzione di figure professionali proposta dalla ditta aggiudicataria dovrà avvenire con personale avente le medesime competenze professionali e dietro presentazione dei curricula che saranno valutati per il nulla osta dal RUP. L'appaltatore si impegna a comunicare al RUP nei termini e nei modi che saranno da questo prefissati tutte le notizie richieste sulla manodopera impiegata.
2. Nessun corrispettivo potrà essere riconosciuto all'aggiudicataria, a nessun titolo, per attività svolte da personale non preventivamente autorizzato dal richiedente il servizio.
3. L'Ente ha facoltà di esprimere il proprio mancato gradimento rispetto alle risorse professionali messe a disposizione dall'aggiudicataria ovvero ritenute non idonee né competenti rispetto alle attività affidate; a tal fine l'Amministrazione potrà, in qualsiasi momento, chiedere la sostituzione delle risorse messe a disposizione dall'aggiudicataria. La sostituzione dovrà avvenire entro 30 gg. con risorse in possesso delle caratteristiche e competenze previste per le risorse da sostituire o superiori, dietro presentazione da parte della ditta aggiudicataria del curriculum della risorsa proposta in sostituzione.
4. Sarà cura della ditta aggiudicataria assicurare l'affiancamento e il passaggio di informazioni necessario a garantire che il personale sostituito sia in grado di inserirsi nelle attività senza arrecare disservizi o rallentamenti alle attività stesse.
5. In caso di assenza per malattia (od altro assimilabile) del personale impiegato nel presente servizio per un periodo superiore ai 15 giorni solari continuativi, la ditta dovrà sostituire la figura professionale assente con una di pari profilo. La ditta dovrà impegnarsi a concedere le ferie previa verifica ed assenso del RUP in modo da non pregiudicare il corretto espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato.

ART. 7 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

La ditta aggiudicataria, nell'eseguire i servizi e le attività di cui trattasi, assume a proprio totale carico gli oneri per:

- attuare quanto previsto dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla salvaguardia dell'occupazione, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze ed assicurazioni, all'igiene e sicurezza del lavoro ed in genere per quanto previsto da ogni disposizione in vigore, o che può intervenire in corso del contratto, per la tutela materiale dei lavoratori;
- attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto della negoziata (e nel caso di Cooperative anche nei confronti di soci), condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, applicabile alla categoria, per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi. I suddetti obblighi vincolano la ditta affidataria anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti il Contratto Collettivo e gli accordi integrativi

medesimi, o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della ditta aggiudicataria stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La Ditta affidataria, ai sensi di legge o quando richiestogli dal Comune, deve provare di avere adempiuto agli obblighi del presente articolo altrimenti la stazione appaltante procederà in applicazione del D.Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione definitiva costituita ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per inadempienze derivanti dall'inosservanza di norma e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati.

La ditta aggiudicataria assumerà ogni responsabilità per qualsiasi infortunio e/o danno che sul lavoro dovessero subire i propri dipendenti e che dovessero comunque derivare a terzi. Il Committente resterà pertanto estraneo a ogni responsabilità da lavoro svolto dalla ditta aggiudicataria e verrà manlevato da ogni domanda giudiziaria o richiesta risarcitoria avanzata nei suoi confronti con riguardo ai servizi effettuati dalla ditta aggiudicataria, la quale avrà l'obbligo sulla base delle conoscenze degli impianti, delle attrezzature e delle macchine presenti negli ambienti di lavoro a realizzare in tempi brevi il documento di valutazione dei rischi (DVR). Il documento dovrà essere sempre aggiornato e le procedure di prevenzione descritte dovranno essere sempre applicate. Il personale dovrà essere formato in merito e i moduli d'aggiornamento in tema di sicurezza dovranno essere almeno semestrali. Per quant'altro non previsto dal presente articolo si fa riferimento agli obblighi di legge di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.

L'Ente in relazione alle specifiche attività, verificherà che siano previsti e adottati tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di salute, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

L'Ente deve altresì verificare la disponibilità e funzionalità degli apparati, identificati nella valutazione dei rischi, per la gestione di eventuali emergenze.

ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

Il concorrente, in caso di aggiudicazione, deve presentare una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, così come stabilito dagli artt. 53 e 117 del Codice. Ai sensi del comma 4 bis dell'art. 53 alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro il termine di 30 giorni. In caso d'inadempienza, salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte dell'Amministrazione, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'aggiudicatario.

Il deposito cauzionale, salvo incameramento per eventuali inadempienze o recuperi, resterà vincolato, fino al terzo mese successivo al termine della fornitura e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia. Il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso, espresso in forma scritta, dell'Amministrazione. In ogni caso resta all'Amministrazione pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale l'Amministrazione dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo.

La garanzia fidejussoria definitiva sarà progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 117 del D.lgs n. 36/2023.

ART. 9 - CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore deve (clausola sociale) rispettare, per gli operatori già impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabili al proprio settore ai sensi dell'art. 11 comma 1 e dell'art. 102 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023. L'appaltatore si impegna, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a riassorbire il personale compatibilmente con la propria organizzazione aziendale e nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo appaltatore ai sensi della delibera ANAC n. 114/2019.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire si indicano i seguenti elementi rilevanti per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale, comunicati dall'operatore economico uscente prot. 648 del 23/01/2026. Di seguito le unità e l'inquadramento del personale direttamente ed effettivamente impiegato nell'esecuzione delle attività tecniche dal precedente gestore del servizio:

–n° 1 Tecnico Specialistico per servizi Reti ed attività ICT, livello 6, per 15 ore settimanali.

Il livello indicato fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato CCNL Telecomunicazioni

Sulla base dell'art. 57 del Codice, del relativo allegato II.3 denominato "Clausole sociali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o

persone svantaggiate" oltre che Decreto 20 giugno 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della rubricato "Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati", si prevedono le seguenti clausole così declinate:

- Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 1 comma 1, dell'allegato II.3 al Codice. Nel caso in cui l'affidatario sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, è tenuto a produrre **al momento di presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta**, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del citato art. 46, co. 2, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal co. 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali e aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 1 comma 2, dell'allegato II.3 al Codice. Nel caso in cui l'aggiudicatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti è **tenuto entro sei mesi dalla stipula del contratto**, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Trascorsi 30 giorni dalla decorrenza dei sei mesi, il RUP intimerà la presentazione della suddetta relazione entro i successivi 10 giorni. In caso di ulteriore inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale calcolata in misura giornaliera pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva. Resta fermo il fatto che le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il limite del 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto. Si rammenta che la violazione del presente obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.
- Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità ex art. 1 comma 3, dell'allegato II.3 al Codice. Nel caso in cui l'aggiudicatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti è tenuto, **entro sei mesi dalla stipula del contratto**, a consegnare alla Stazione Appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. Trascorsi 30 giorni dalla decorrenza dei sei mesi, il RUP intimerà la presentazione della suddetta relazione entro i successivi 10 giorni. In caso di ulteriore inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale calcolata in misura giornaliera pari al 0,5 per mille, con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva. Resta fermo il limite del 10% dell'ammontare netto contrattuale delle penali pena la risoluzione del contratto.
- Requisito della quota del 30 per cento di assunzioni da destinare a nuova occupazione giovanile e femminile ex art. 1 comma 3, dell'allegato II.3 al Codice. L'affidatario, si impegna ad assumere quale requisito necessario dell'offerta, con riferimento alle assunzioni necessarie e funzionali per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, una quota almeno pari al 30 per cento all'occupazione giovanile e femminile così come meglio declinata nelle dichiarazioni rese in sede di gara. Si rammenta che le assunzioni dovranno essere effettuate nel corso dell'intero arco temporale di esecuzione del contratto e la Stazione Appaltante, in sede di verifica di conformità delle prestazioni dovrà verificare l'effettiva realizzazione. L'obbligo di assunzione del 30 per cento sopra definito è riferito unicamente alle assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto; il vincolo non sussiste qualora l'appaltatore abbia già in organico tutte le figure utili a portare a termine l'appalto. L'obbligo di assunzioni del 30 per cento funzionali e necessarie si riferisce anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'obbligo assunzionale in sede di verifica di conformità ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dei servizi. In caso di inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale giornaliera pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque nel limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva.
- Applicazione CCNL ex art. 57, comma 1, lett. b) del Codice e art. 102, comma 1, lett. a) del Codice. L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato in gara, oppure di un altro contratto che garantisca

le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Art. 10 –ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE ED AVVIO DELL'ESECUZIONE

La stazione appaltante provvederà ad indire, prima dell'avvio dell'esecuzione dell'affidamento, una riunione di coordinamento con la ditta appaltatrice interessata al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta.

È obbligo per la Ditta appaltatrice informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi ed emersi anche in occasione della riunione di cui al precedente comma. La Ditta appaltatrice ha, altresì, l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

Il RUP dà avvio all'esecuzione dell'affidamento con apposito verbale firmato anche dall'appaltatore, nel quale sono riportati:

- 1.le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- 2.la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante;
- 3.la dichiarazione attestante che lo stato attuale dei luoghi è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione delle attività;
4. una prima programmazione delle attività.

Qualora sia indispensabile per la natura e il luogo di svolgimento delle attività, il RUP fornisce tutte le istruzioni e le direttive necessarie per l'esecuzione delle prestazioni. Il verbale è il documento nel quale l'appaltatore, a pena di decadenza, formula per iscritto eventuali contestazioni in ordine allo stato dei luoghi, dei mezzi o degli strumenti.

Resta sempre salvo il diritto del RUP di ordinare l'esecuzione di una determinata prestazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine d'esecuzione del servizio nel modo che riterrà più conveniente, senza che la Ditta appaltatrice possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Sotto le suddette condizioni la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di sviluppare il servizio nel modo che crederà più conveniente per darlo perfettamente compiuto nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio del RUP, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita del contratto ed agli interessi del Comune di Pomarance.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata, prima della stipula del contratto, nelle ipotesi di cui all'art. 17 comma 8 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm. ed ii. ossia per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

In caso di mancata esecuzione anticipata del contratto l'esecuzione avverrà entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante.

Trascorso tale termine sarà applicata una penale giornaliera ai sensi dell'art. 126 del D.LG.s n. 36/2023 e ss.mm. ed ii. dello 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatore e sarà computata a debito dell'appaltatore nel primo pagamento.

Qualora il ritardo si protragga per ulteriori 30 giorni, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

Nel caso di ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'appaltatore può chiedere il recesso dal contratto con diritto al rimborso delle spese sostenute, entro i seguenti limiti:

- a) 1,00% per la parte dell'importo contrattuale netto fino a euro 5.000,00;
- b) 0,50% per la parte eccedente fino a 10.000,00 euro;
- c) 0,20% per la parte eccedente i 10.000,00 euro.

Ove l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento del danno pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto. Oltre a tali somme, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore. L'istanza non può essere rigettata qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi i 12 mesi complessivi.

Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare, per iscritto, esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 11 - CONTROLLI DEL SERVIZIO

I controlli riguardanti le prestazioni commissionate saranno effettuati dal Responsabile del Servizio in contraddittorio con il Responsabile del Presidio della ditta appaltatrice

Il Responsabile del Servizio avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le

modalità ed i programmi indicati nel contratto.

L'aggiudicatario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

ART. 12 - RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, previa formale comunicazione, assegnando all'Appaltatore un congruo preavviso, a norma dell'art. 123 del D.lgs 36/2023 de smi. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta a riconoscere all'Appaltatore, oltre al corrispettivo per le prestazioni fornite fino al momento della risoluzione del contratto, tutte le spese accessorie dimostrabili sostenute fino a tale data dall'Appaltatore, nonché un importo forfetario pari al 10% dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Quanto sopra verrà riconosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell'Appaltatore.

In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo da qualsiasi norma contrattuale, l'Amministrazione avrà facoltà di imporre all'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e salva ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle prestazioni anche in via o misura parziale, fino al subentro del successivo o dei successivi appaltatori. Tale prosecuzione non potrà essere imposta per un periodo superiore a sei mesi dal perfezionamento della causa di scioglimento.

Qualora l'appaltatore, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune di Pomarance si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, sul deposito cauzionale.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-CESSIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, si darà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del RUP sulla base di quanto stabilito dall'art. 122 del D.lgs 36/2023.

In particolare, potranno essere considerate, a giudizio insindacabile del Comune, deficienze del servizio e giusta causa per la risoluzione del contratto per fatto e colpa della Ditta aggiudicataria, fatto salvo sempre il diritto al risarcimento del maggior danno e la non responsabilità del Comune per i danni e i mancati utili derivanti dalla Ditta aggiudicataria in conseguenza della risoluzione contrattuali, i seguenti casi:

- il ripetersi delle sostituzioni del personale da parte della ditta;
- qualora la sostituzione del personale non idoneo avvenga oltre il termine di 30 gg. lavorativi (vedi art. 6);
- la mancata sostituzione di personale assente per malattia per periodi continuativi superiori ai 15 gg;
- violazione per negligenza o inadempienze dei tempi di intervento richiesti dal RUP o da suo delegato in particolare per quanto concerne le modalità ed i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio;
- assomme penali per un importo massimo pari al 10% dell'importo contrattuale;
- violazione delle disposizioni del presente capitolato e dell'offerta;
- mancata corrispondenza competenze/profili professionali con quanto dichiarato in fase di gara.
- Mancata produzione della documentazione richiesta.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art.1456 c.c. le seguenti circostanze:

- cessione del contratto: la cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica;
- inosservanza della disciplina del subappalto;
- ritardi di prestazioni e difformità dei servizi richiesti, gravi inadempienze nello svolgimento del contratto per almeno 5 volte;
- qualora non vengano rispettati da parte della ditta i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni
- violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne il Comune di Pomarance da qualsiasi azione o pretesa di terzi;

- intervenuta inidoneità dell'appaltatore, sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dal capitolato per l'ammissione alla gara o successivo accertamento dell'insussistenza degli stessi, mancato rispetto degli impegni assunti;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai sensi del citato art. 1453 C.C.;
- irregolarità delle polizze assicurative;
- mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/4/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e ss.mm. ed ii.;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente capitolato non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);

In caso di concordato, fallimento o di amministrazione controllata dell'appaltatore, l'affidamento si intende revocato e la Stazione appaltante provvede a termini di legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 186-bis (concordato con continuità aziendale) del R.D. 16/03/1942 n. 267 "Disciplina del fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", articolo modificato dal decreto-legge del 23/12/2013 n. 145 articolo 13.

In ogni caso il Comune di Pomarance può comunque risolvere il contratto quando, dopo aver intimato all'appaltatore per almeno due volte, a mezzo PEC, il rispetto degli obblighi previsti persistano inadempienze ed irregolarità. Non sono comunque sanabili i casi di cui alle lettere precedenti.

Alla risoluzione anticipata si provvede come segue:

-il Comune di Pomarance contesta le violazioni in forma scritta ed assegna un termine per le eventuali controdeduzioni;

-nel caso in cui le controdeduzioni non siano presentate nei termini di cui sopra o non siano ritenute valide dal Comune di Pomarance, lo stesso adotta apposito provvedimento di risoluzione, procedendo nei confronti dell'appaltatore alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi con l'incameramento della cauzione, restando salva per il Comune di Pomarance la facoltà di esperire ogni altra azione legale per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto, il Comune di Pomarance ha altresì il diritto di affidare a terzi i servizi, con riserva di richiesta del risarcimento del danno all'appaltatore inadempiente. Stante l'esigenza di limitare i danni connessi alla risoluzione del contratto è facoltà dell'Amministrazione ricorrere all'affidamento diretto a terzi. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'appaltatore inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione interessata rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'appaltatore, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'appaltatore stesso.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'Amministrazione interessata ha altresì la facoltà di interrompere o sospendere totalmente o parzialmente la fornitura del servizio a causa di disfunzioni nell'organizzazione che venissero riscontrate durante i controlli, o su segnalazioni fatte dagli utenti, dagli uffici comunali e da terzi.

ART. 14 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi dell'art. 121 del D.lgs 36/2023, l'appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, neppure nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.

L'eventuale sospensione delle prestazioni, per decisione unilaterale del contraente, costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso, l'Ente procederà all'incameramento della garanzia "definitiva", fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 15 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

1. Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per

le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Il fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il fornitore/incaricato/contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. Il fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal fornitore/incaricato/contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. Il fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 16 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato

II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Le lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, ciò in ragione delle specifiche esigenze di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, stante l'assenza di disposizioni normative sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che si coordinino con la novellata disciplina di cui al co. 17, dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

L'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale all'affidamento di parte delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale delle attività affidate a terzi.

Qualora l'Appaltatore sia un consorzio:

- la richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere formulata e sottoscritta dal consorzio;
- il contratto col subappaltatore dovrà essere sottoscritto dal consorzio e non dall'impresa esecutrice.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO. MODIFICHE CONTRATTUALI

E' ammessa la cessione del contratto nelle sole forme previste ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett d) del Dlgs 36/2023.

Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

In caso di inosservanza da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Per altre modifiche al contratto non previste dal presente capitolato si applica l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 18 - PASSAGGIO DI FUNZIONARI PUBBLICI A DITTE PRIVATE

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

ART. 19 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo per il servizio in oggetto è costituito dal prezzo orario indicato dall'aggiudicatario nel dettaglio economico in sede di presentazione dell'offerta oltre IVA sulla base delle ore effettivamente rese di servizio.

La fatturazione dovrà essere a cadenza mensile.

I pagamenti saranno eseguiti entro trenta (30) giorni dalla data in cui la fattura elettronica perviene al Comune di Pomarance con fatturazione mensile differita, salvo che l'Ente stesso disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, conseguentemente, alla contestazione delle stesse.

In tal caso il pagamento sarà effettuato nei trenta giorni dalla rimozione dei motivi di contestazione. La vigente norma obbliga l'emissione di fattura elettronica.

Il seguente codice univoco: CQRRK7 è relativo al Settore Affari Generali a cui dovrà essere inviata la fatturazione.

Ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra

documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore, in caso contrario trova applicazione l'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

Il corrispettivo orario dovuto per il servizio si intende fisso e invariabile.

L'importo delle fatture, con il dettaglio delle ore di servizio mensilmente svolte, dovrà corrispondere al numero di ore di servizio mensile reso per il prezzo orario offerto ribassato indicato all'interno del Dettaglio Economico oltre IVA nella misura dovuta.

Con il pagamento del corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dal Committente i servizi richiesti.

La Stazione Appaltante potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, del pagamento di penalità sulla cauzione o operando una ritenuta in sede di liquidazione dei corrispettivi dovuti.

ART. 20 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..).

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

ART. 21 – PENALI

Il Comune applicherà le seguenti penali:

1. nei casi di risoluzione del contratto di cui ai precedenti articoli, sarà valutata azione di danno, per cui l'impresa aggiudicataria sarà tenuta al pagamento della maggior spesa eventuale che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'affidamento ad altre imprese del servizio di cui si tratta.
2. nel caso di mancato rispetto dei termini di attivazione per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o parte del servizio, verrà applicata una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del valore totale del servizio per ogni giorno maturato di ritardo, fino ad un importo massimo pari al 10% del valore del presente contratto;
3. nei casi di inadempimento rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il Comune potrà applicare le seguenti penalità, fino ad un importo massimo pari al 10% del valore del presente contratto, provvedendo a trattenerne gli importi direttamente dai successivi pagamenti:
 - in caso di ritardata sostituzione degli operatori non ritenuti idonei si applicherà una penale pari ad euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo;
 - per ogni giorno di mancata sostituzione a fronte di malattia prevista si applicherà una penale di euro 200,00 (duecento);
 - nel caso in cui il/i tecnico/i designato/i non rispetti/no le indicazioni di gara e/o il calendario concordato con il Responsabile del Servizio comunale per più di 6 (sei) occasioni nell'arco di un mese verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni occasione superiore alle 6 (sei);
 - in caso di mancato rispetto dei tempi di risposta o dei tempi concordati con il Responsabile del Servizio comunale per le varie attività (vedi allegato tecnico) si applicherà una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo in caso di chiamate/interventi non urgenti e di 100 € per ogni ora di ritardo in caso di chiamate urgenti (oltre le 8 lavorative ore per guasti bloccanti per l'intero ente; oltre le 12 ore lavorative per guasti che coinvolgono un intero ufficio; oltre le 24 ore lavorative per guasti che coinvolgono una sola postazione di lavoro; oltre le 36 ore lavorative per guasti non bloccanti).

ART. 22 - OBBLIGHI ASSICURATIVI, DANNI A COSE O PERSONE

L'Assuntore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Assuntore stesso, quanto dell'amministrazione comunale e/o di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto del presente procedimento, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Nell'eventualità in cui si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il RUP relaziona sui fatti e sulle cause e adotta tutti i provvedimenti necessari per ridurre le conseguenze dannose.

I danni ai materiali causati da forza maggiore quelli cioè provocati, nel corso dell'affidamento, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dalla Ditta appaltatrice le normali ed ordinarie precauzioni dovranno essere denunciati dalla Ditta appaltatrice immediatamente appena verificatosi l'evento dannoso ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni da quello dell'evento.

Appena avvenuta la denuncia, il RUP provvederà ad accertare, redigendone processo verbale alla presenza dell'aggiudicatario:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente;
- b) le cause dei danni e se di forza maggiore;
- c) se vi fu negligenza, indicandone il responsabile;
- d) se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del RUP;
- e) non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Frattanto la Ditta appaltatrice non può, per nessun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione del contratto, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia seguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza della Ditta appaltatrice o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

L'Assuntore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa RCTO con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (siano essi dipendenti e non dell'aggiudicatario) in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente procedura, per qualsiasi danno che l'Assuntore possa arrecare all'Amministrazione comunale, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da errato o mancato trattamento dei dati personali, nonché tutte le attività inerenti il presente appalto nessuna esclusa né eccettuata.

Tale polizza dovrà essere valida per tutta la durata del contratto, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe, dovrà avere un massimale:

- RCT: massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro, € 3.000.000,00 per persona, € 1.500.000,00 per danno a cose;
- RCO: massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per persona.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività, dovrà comunque fornire copia attestante la copertura del presente contratto alle identiche condizioni ed estensioni specificate sopra, da sottoporre alla preventiva accettazione dell'Amministrazione.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in ragione di assicurazioni insufficienti e/o inoperanti, la cui stipula non esonera l'Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative, in quanto esse hanno il solo scopo di ulteriore garanzia.

Copia delle polizze assicurative di cui ai commi precedenti dovranno obbligatoriamente essere consegnate tramite PEC all'indirizzo **comune.pomarance@postacert.toscana.it** prima della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio.

Ad ogni scadenza anniversaria delle suddette polizze è fatto obbligo all'Aggiudicatario di produrre quietanza o documento equipollente attestante la piena validità delle coperture assicurative; tale obbligo permane sino alla data di scadenza del presente contratto; tali documenti dovranno essere obbligatoriamente inviati tramite PEC allo stesso indirizzo sopra indicato entro 15 giorni dopo il termine di scadenza anniversaria/decorrenza polizza.

In caso di stipula di nuove polizze in vigenza contrattuale, le stesse dovranno avere le caratteristiche minime sopra riportate. Qualora l'assuntore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, condizione essenziale per l'Amministrazione comunale, il contratto sarà risolto di diritto e l'importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata, quale penale, e fatto salvo l'obbligo del maggior danno subito.

Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 aggiornato D. Lgs. 209/2024 si prevede che, per i contratti pluriennali di servizi, l'importo dell'anticipazione del prezzo (pari al 20% del valore del contratto) verrà calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, e verrà corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (prevista dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023) di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'anticipazione del prezzo va comunque richiesta dall'Aggiudicatario formulando apposita istanza nel momento in cui ritiene di avere i requisiti di cui sopra e non prima dell'avvio del contratto.

Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, tra quelli indicati dal comma 3, lett. b) dell'art. 60, si terrà conto della seguente combinazione di indici: PPI - Indice prezzi alla produzione dell'industria (20%), IR – Indici di retribuzione (80%) per settore economico ATECO, come da allegato II.2-bis del D.Lgs 36/2023.

ART. 24 – SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di essere in regola e ottemperare agli obblighi e alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n.81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza.

La Ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda qualsiasi variazione o rischio attualmente non evidenziabile che dovesse osservare.

Sarà richiesta collaborazione alla Ditta aggiudicataria nella scelta delle eventuali misure di prevenzione e protezione che dovessero essere necessarie per tutelare i lavoratori da possibili future interferenze.

La ditta aggiudicataria deve garantire che il personale utilizzato per l'espletamento del servizio abbia frequentato corsi sulla prevenzione antincendio (rischio medio) e di pronto soccorso sanitario previsti dalla normativa in vigore o prevederne la frequenza a specifici corsi di formazione entro 6 mesi dall'inizio dell'esecuzione del presente appalto. Gli oneri conseguenti lo svolgimento dei suddetti corsi restano a carico dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante potrà richiedere copia delle attestazioni e della documentazione comprovante i corsi di cui al punto precedente, svolti dal personale preposto.

Il personale dell'aggiudicatario dovrà prendere visione del piano di evacuazione che ai sensi della normativa di settore è disponibile in ogni sede dell'Ente.

ART. 25 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale, si intendono applicate le disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento dell'affidamento del servizio.

ART. 26. - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata divenuta efficace l'aggiudicazione entro 60 giorni ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm. ed ii.. L'appaltatore, salvo in caso di esecuzione anticipata prima della stipulazione del contratto, è tenuto a garantire l'inizio del servizio nei tempi indicati dalla stazione appaltante. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto sono a carico dell'appaltatore.

La stipula del formale contratto resta subordinata all'accertamento che la Ditta non trovasi in nessuna delle

condizioni ostative tra quelle previste dalla normativa.

Qualora i suddetti accertamenti risultassero in contrasto con le previsioni normative l'aggiudicazione dell'appalto sarà annullata e si procederà a nuova aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto entro il termine perentorio comunicato dall'Amministrazione. Qualora nel termine assegnato l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto oppure non presenti la documentazione richiesta è facoltà dell'Amministrazione procedere, per il semplice e infruttuoso spirare del termine e quindi senza necessità di atto di messa in mora, alla risoluzione del contratto comunque formatosi con l'approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione, e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

Il mancato adempimento di quanto richiesto ai punti precedenti comporterà la decadenza dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Si avverte che eventuali verifiche delle dichiarazioni rese in sede in gara da cui risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

L'Amministrazione comunale si riserva di non addivenire all'aggiudicazione dell'appalto nel caso l'offerta presentata non fosse conveniente per l'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore dichiara:

-di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento della Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante.

-di impegnarsi in caso di affidamento e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.

ART. 28 - NORME FINALI

L'appaltatore con la presentazione dell'offerta si impegna, in caso di affidamento, a dare corso al servizio, se richiesto, anche in pendenza di stipula del contratto, senza pretendere alcuna indennità aggiuntiva oltre i prezzi di aggiudicazione e di eseguire il servizio conformemente a tutte le condizioni previste nel presente capitolato.

Tutte le spese, imposte, tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa alcuna.

Il Responsabile Unico di Procedimento e di Progetto (RUP)
Dott. Tiziano Pacchini

ALLEGATO 1 CALCOLO COSTO DELLA MANODOPERA